



**MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE MILITARE MARITTIMO - TARANTO**

DETERMINAZIONE N. 41 DEL 15 maggio 2025

Annullamento procedura di gara di cui al fasc. 4101-23 - NAVE PROCIDA. Lotto 3 - CIG Z843B69E82

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI AFFIDAMENTO

VISTI

- L'art. 97 Costituzione;
- la L. n. 241/1990 artt 21 *octies* e 21 *nonies*;
- il D. Lgs 208/2011 recante "Disciplina dei contratti pubblici nei settori difesa e sicurezza";
- il D. Lgs. 36/2023 recante "il nuovo Codice dei contratti pubblici";
- il D. Lgs. 66/2010 recante "Codice dell'ordinamento militare";
- il D.P.R. 49/2013 recante "Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari";

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre del 03.08.2023, Marinarsen Ta ha avviato una procedura di gara ristretta, ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. 36/2023, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione dei servizi a corpo per attività di bonifica e di rinnovamento del trattamento protettivo di casse e sentine di nave Procida - lotto 3 fasc. 4101/23- CIG Z843B69E82, per un importo pari ad euro 168.000,00 (centosessantottomila/00) I.V.A. esente;
- con Atto Dispositivo n. 43 del 15.04.2025 il Capo Reparto Amministrativo, nella sua qualità di responsabile della fase di affidamento, ha disposto l'aggiudicazione in favore del R.T.I. costituendo MANCARELLA Pietro S.r.l - NUOVAMIB S.r.l.;
- con pec assunta al prot n. 14128 del 9/05/25, la ditta ECODI SRL ha invitato e diffidato la stazione appaltante a modificare i punteggi assegnati in sede di gara e a rivedere la graduatoria in ragione dell'illegittima attribuzione dei punteggi relativamente al criterio T dell'annesso 3 alla relazione preliminare;

PRESO ATTO CHE

1. è stato previsto quale requisito di partecipazione il possesso della certificazione ISO 14001: 2015;
2. l'annesso 3 alla relazione preliminare ha previsto, tra i requisiti premianti, il criterio T (attribuzione di 10 punti): il possesso della certificazione di cui al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*), con l'inciso " *per il quale non sono accettate certificazioni equipollenti*";
3. Le certificazioni ISO 14001: 2015 ed EMAS sono equipollenti e così sono state valutate in sede di chiarimenti nella fase della preselezione;

4. in sede di chiarimenti nella fase di gara, la SA ha confermato l'equipollenza ai fini dell'attribuzione del punteggio premiante di cui al criterio T dell'annesso 3 alla relazione preliminare;

CONSIDERATO CHE

il criterio di partecipazione "obbligatorio", a seguito del chiarimento fornito, è risultato coincidente con il criterio premiante, in violazione della previsione della relazione preliminare;

la commissione con verbale n 7 del 15/01/25 ha assegnato la premialità a due ditte che avevano dichiarato il possesso del requisito di cui al criterio T (producendo nuovamente la ISO 14001:2015), non attribuendo alcunché alla ditta che non aveva dichiarato lo stesso, pur possedendo anch'essa il titolo equipollente (altrimenti non sarebbe stata ammessa alla procedura di gara);

DATO ATTO

che risulta evidente il travisamento e l'erronea assegnazione del punteggio, basatasi sul chiarimento illegittimamente fornito e considerato poiché in contrasto con la previsione del bando;

della manifesta illogicità ed apoditticità dell'assegnazione del punteggio alla luce di quanto riportato e del fatto che un chiarimento non possa rivestire natura provvedimento e quindi non possa in alcun modo integrare, innovare, modificare, rettificare la *lex specialis* o attribuire significati difformi rispetto a quelli già espressamente previsti dalla documentazione di gara;

VISTA

l'impossibilità e di attribuire il punteggio premiante a tutti i partecipanti, a prescindere da quanto dichiarato dalla busta tecnica e di procedere alla richiesta di un soccorso istruttorio, ai sensi dell'art 110 d.lgs. 36/23, poiché andrebbe a modificare sostanzialmente l'offerta tecnica;

RAVVISATA

la doverosità di annullare in autotutela l'intera procedura di gara per la sussistenza di vizi invalidanti e in ossequio ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede

per tutto quanto sopra espresso

DETERMINA

di annullare la procedura di gara
di trasmettere il presente provvedimento a tutti i partecipanti
di provvedere a tutti i susseguenti adempimenti di legge sulla trasparenza e pubblicità.

IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO
DE LUCA dottoressa Serena